

Codice A1816B

D.D. 6 dicembre 2022, n. 3767

**DEMANIO IDRICO FLUVIALE - (CNA969 pertinenza) - Concessione per l'occupazione di pertinenza demaniale per la realizzazione di una pista di accesso al torrente Maudagna (55 mq) in comune di Frabosa Sottana (CN) a servizio della cava Rabarì. Committente: Società Silver S.r.l.**



**ATTO DD 3767/A1816B/2022**

**DEL 06/12/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** DEMANIO IDRICO FLUVIALE – (CNA969 pertinenza) – Concessione per l'occupazione di pertinenza demaniale per la realizzazione di una pista di accesso al torrente Maudagna (55 mq) in comune di Frabosa Sottana (CN) a servizio della cava Rabarì. Committente: Società Silver S.r.l.

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 16/08/2022, ns. prot. n. 35253/A1816B dalla Ditta Silver srl, per l'occupazione di pertinenza demaniale per la realizzazione di una pista di accesso al torrente Maudagna (55 mq) in comune di Frabosa Sottana (CN) identificata a Catasto al Fg. 20, in corrispondenza dei mapp. 547 e 782 nel Comune di Frabosa Sottana, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

Visto il parere favorevole (ex R.D. 523/1904) rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo nella Conferenza di Servizi del 24/02/2022, prot. n. 7096 del 18/02/2022, presso l'Amministrazione provinciale di Cuneo;

Vista la necessità di subordinare l'uso della pertinenza alle prescrizioni richiamate nell'art. 2 della bozza del disciplinare allegato alla presente determinazione;

Visto che a seguito della richiesta prot. 35235/A1816B del 16/08/2022, sono state effettuate le pubblicazioni previste dall'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., sia sull'albo pretorio del Comune di Frabosa Sottana (dal 09/09/2022 al 24/09/2022) che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR n. 37 del 15/09/2022);

Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti entro i termini stabiliti;

Considerato che l'istruttoria è stata esperita favorevolmente;

Considerato che il canone annuo dell'occupazione, ai sensi della L.R. N. 12/2004 e s.m.i. e della tabella A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. n. 206/A1801A del 24/01/2019 è stato determinato in € 191,00 (centonovantuno/00);

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016,  
IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visti gli art. 86 e 89 del d. lgs. n. 112/1998;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- Vista la L.R. n. 20/2002 e s.m.i. e la L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- Visto il D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- Visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;

*determina*

- di concedere alla Ditta Silver srl – Vernante, l'occupazione di pertinenza demaniale per la realizzazione di una pista di accesso al torrente Maudagna (55 mq), in comune di Frabosa Sottana (CN) a servizio della cava Rabarì, identificata a Catasto al Fg. 20 in corrispondenza dei mapp. 547 e 782, come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritto nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;
- di accordare la concessione a titolo precario per anni nove e pertanto con scadenza al 31/12/2030;
- di stabilire che il canone annuo, determinato in Euro € 191,00 (centonovantuno/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- di dare atto che l'importo di Euro 382,00 (trecentoottantadue/00) per cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2022 e impegnato sul capitolo 442030/2022;
- di approvare la bozza del disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE  
(A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

**Bozza disciplinare di concessione per occupazione area demaniale – CNA969**

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di pertinenza demaniale per la realizzazione di una pista di accesso al t. Maudagna (55 mq) , in comune di Frabosa Sottana (CN) a servizio della cava Rabari, Fg. 20 mapp. 547 e 782 sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

**Richiedente: Ditta Silver srl** con sede in Vernante (CN), Loc. Tetti Filibert - P. IVA 00749750048, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Ferraro Luigi, nato a Cairo Montenotte (SV) il 03/11/1949.

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'occupazione di pertinenza demaniale per la realizzazione di una pista di accesso al t. Maudagna (55 mq) in comune di Frabosa Sottana (CN) a servizio della cava Rabari, come individuate negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

**Art. 2 – Prescrizioni per l'utilizzo dell'area**

*La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata con riferimento, ai soli fini idraulici, al parere idraulico favorevole rilasciato dal Settore Tecnico di Cuneo \_ Regione Piemonte, in Conferenza di Servizi del 24/02/2022, prot. n. 7096 del 18/02/2022, presso l'Amministrazione provinciale di Cuneo, allegato al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale al quale il Concessionario dovrà obbligatoriamente*

*uniformarsi.*

**Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2030**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

**Art. 4 – Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di

costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

**Art.5 - Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di Euro **€ 191,00 (centonovantuno/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

**Art. 6 – Deposito cauzionale.**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 382,00 (trecentoottantadue/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art. 6 – Fidejussione. (alternativa all'art. 6 precedente)**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione

di una fidejussione bancaria o assicurativa pari a due annualità del canone, per un importo di Euro 382,00 (trecentoottantadue/00). La fidejussione sarà svincolata su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art. 7 - Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8 - Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

**Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio nel comune di....., via .....

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Responsabile del Settore

Ing. Bruno IFRIGERIO